



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Roma ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21/06/2013 n.69 (conv. nella legge 09/08/2013 n.98), come modificato dall'art.50, comma 2, del D.L. n.90 del 2014 (conv. nella Legge 11/08/2014 n.114).

* * *

Ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.69 del 2013 (conv. nella Legge n.98 del 2013), come modificato dall'art. 50, co.2, del D.L. n.90 del 2014 (conv. nella Legge n.114 del 2014) è indetta la procedura per l'individuazione di 40 stagisti da immettere presso questa Procura della Repubblica nell'anno 2017.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- a) sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- d) non abbiano compiuto i 30 anni di età.

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO
CONSEQUENTI**

- il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi;

- durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al Tribunale di Roma, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

- per espressa previsione dell'art. 73 co.8 del D.L. 21/06/2013 n.69 (convertito dalla Legge 09/08/2013 n.98), *"lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi;*

- spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art.73 commi 8 bis e ter del D.L. 21/06/2013 n.69 (conv. nella Legge 09/08/2013 n.98), come modificato dall'art. 50 bis del D.L. n.90 del 2014 (conv. nella Legge n.114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

- lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

- lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizioni testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

ESITO DELLO STAGE

All'esito dello stage il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'Ufficio.

L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE

E' VALUTATO per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per un periodo di un anno ai fini del conseguimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 17/11/1997 n.398.

COSTISTUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, nei concorsi indetti dall'Amministrazione della Giustizia, dall'Amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.

Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

COSTITUISCE TITOLO PER L'ACCESSO al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 05/04/2006 n.160, e successive modificazioni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione allo stage deve essere spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA - "Segreteria Magistrati" - Piazzale Clodio-Via Golametto cap 00195 Roma (Pal. C, stanza 150).

Per la redazione della domanda dovrà essere utilizzato il modello allegato al bando.

Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione relativo al diploma e voto di laurea e dei voti riportati nelle materie elencate al punto c) dei sopraindicati "requisiti" di partecipazione alla formazione.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine per la presentazione della domanda è il 31 ottobre 2016.

La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro e data apposta dall'Ufficio postale accettante.

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Roma, 14 SETTEMBRE 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Pignatone

